

4.4. Durata e revisione degli orientamenti

Nella valutazione degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà la Commissione si atterrà agli orientamenti suesposti per

un periodo di tre anni a decorrere dalla data della loro pubblicazione. Prima dello scadere di tale periodo, si procederà ad un esame delle modalità di applicazione degli orientamenti stessi.

Comunicazione della Commissione delle Comunità europee riguardante l'aggiornamento della comunicazione del 1986 concernente gli accordi d'importanza minore

(94/C 368/06)

La Commissione ha deciso d'aggiornare la sua comunicazione del 1986 riguardante gli accordi di importanza minore che non sono contemplati dalle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE ⁽¹⁾, portando a 300 milioni di ECU la soglia di fatturato al di sotto della quale le imprese possono beneficiare dei vantaggi derivanti dall'applicazione di questa comunicazione.

Di conseguenza, la cifra di 200 milioni di ECU che figura al punto 7, secondo trattino di questa comunicazione è sostituita dalla cifra di 300 milioni di ECU.

⁽¹⁾ GU n. C 231 del 12. 9. 1986, pag. 2.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. IV/M.529 — GEC/VSEL)

(94/C 368/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 7 dicembre 1994 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles
Telefax: (32-2) 296 43 01

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.